



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.)”.

I Consiglieri Regionali

F.to Pasqualina Straface

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: *“Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.)”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

La presente proposta di legge mira ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale. Pertanto, si propone di inserire nella legge regionale 30/2016, l’articolo 5 bis - Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles – che prevede che l’amministrazione si avvalga del proprio Ufficio di collegamento a Bruxelles anche per le attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione e per la cooperazione. La medesima norma, ai commi 2 e 3, prevede che al personale assegnato a detto Ufficio venga riconosciuta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Il comma 4 detta ulteriori disposizioni circa i compensi spettanti al personale assegnato a detto Ufficio, distinti per personale con qualifica dirigenziale e personale non dirigente.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 15 della legge in esame. L’intervento si rende necessario al fine di snellire ed accelerare il procedimento relativo alla revisione dei Programmi finanziati con risorse dell’Unione Europea e risorse statali destinate alla politica di coesione. Nel comma 1 si prevede che le modifiche sostanziali agli atti di programmazione finanziati con risorse dell’Unione Europea devono essere trasmesse alla competente commissione consiliare per il relativo parere e non richiedono anche l’approvazione da parte del consiglio regionale. In tal modo, si garantisce l’esercizio del controllo da parte della commissione consiliare sulle modifiche agli atti di programmazione e al contempo si assicura la speditezza del procedimento. Nel comma 2 viene specificato cosa si intende per modifiche sostanziali, precisando che sono quelle indicate alle lettere a) e b) per le quali è richiesta l’approvazione da parte dei competenti organismi sovraregionali. Viene, inoltre, eliminato il riferimento alla modifica consistente nella soppressione di operazioni esistenti, in quanto generalmente tale tipo di modifica non richiede l’approvazione da parte dei competenti organismi sovraregionali. Il comma 3 è abrogato in quanto le modifiche non sostanziali non incidono sulla strategia di intervento degli atti di programmazione di cui trattasi.

L’articolo 3 reca le disposizioni di carattere finanziario, infatti viene previsto che l’indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero, al personale regionale assegnato e in servizio presso l’ufficio di collegamento, sia imputata a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, che richiederanno l’attivazione delle singole posizioni funzionali presso l’ufficio sopra detto per le loro finalità istituzionali, nella misura massima di € 200.000,00 annue, mentre le spese relative alla retribuzione

di posizione e di risultato, ove trattasi di personale dirigenziale, e i compensi di produttività ove trattasi di personale del comparto, invece, saranno poste a carico del bilancio regionale.

Infine, l'articolo 4 della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	<p>L'articolo 1 (Inserimento articolo 5 bis nella legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30) Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è inserito il seguente</p> <p>1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è anche funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la per cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.</p> <p>2 Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.</p> <p>3. L'indennità di cui al comma 2 è pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.</p> <p>4. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:</p> <p>a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;</p> <p>b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.>></p>			
2	Modifica l'articolo 15 della l.r. 30/2016. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	L'articolo 2 1. Le indennità di cui al comma 2 dell'art 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle single posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali. 2. Le spese relative al comma 4 dell'art 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie			200.000 €

	assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta Regionale.			
4	Norma ordinamentale che dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.	//	//	0,00 €

Copertura finanziaria

Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.)”.

Art. 1

(Inserimento articolo 5-bis nella l.r. n. 30/2016)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.), è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L’ufficio è anche funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L’Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell’ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.
2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
3. L’indennità di cui al comma 2 è pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
4. Al personale assegnato e in servizio presso l’ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
 - a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell’importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
 - b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.”

Art. 2

(Modifiche all’articolo 15 della l.r. n. 30/2016)

1. L’articolo 15 della l. r. n. 30/2016 è modificato come segue:
 - a) nel comma 1 le parole da “sono” a “regionale” sono sostituite con le seguenti: “sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall’acquisizione dell’atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole”;
 - b) nella lettera a) del comma 2, dopo la parola “originaria” sono aggiunte le seguenti: “che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali”;
 - c) nella lettera b) del comma 2:

- 1) dopo le parole “nuove operazioni” sono inserite le seguenti: “che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali”;
- 2) le parole da “o” a “esistenti” sono soppresse;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

2. Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.